



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 14/06/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

**LOTTI PAOLO GIOVANNI NICOL**, Presidente

**MANCINI ORAZIO**, Relatore

**SALVO MICHELE**, Giudice

in data 14/06/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4290/2022 depositato il 25/10/2022

**proposto da**

Aim Srl - 08833800967

**Difeso da**

Silvia Failla Mulone - FLLSLV80A59A089R

**ed elettivamente domiciliato presso** silviafailla@avvocatiagrigento.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

**elettivamente domiciliato presso** dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Ag. entrate - Riscossione - Milano

**Difeso da**

Marianna Puzo - PZUMNN62T56F839G

**ed elettivamente domiciliato presso** mariannapuzo@avvocatinapoli.legalmail.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220012268042000 REC.CREDITO.IMP 2018

**a seguito di discussione in camera di consiglio**

**Richieste delle parti:**

..

**Ricorrente: in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite**

**Resistente: in reiezione del ricorso la conferma della cartella di pagamento con rifusione delle spese di giudizio**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il relatore espone brevemente i motivi del ricorso della società contribuente che lamenta come la cartella di pagamento impugnata non sia stata preceduta da alcun atto prodromico notificato dalla AGE di competenza. Parte resistente, AGE Riscossione, con propria costituzione in giudizio, eccepisce difetto di legittimazione passiva e chiede chiamata il causa della AGE di competenza. Con successiva memoria aggiunta parte attrice insiste nel ricorso ed evidenzia la tardività della costituzione in giudizio, documentalmente avvenuta il 19/5/2023, che ha vanificato la chiamata in giudizio da parte sua del terzo così come richiesto da parte resistente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Corte ha esaminato il ricorso, le controdeduzioni dell'Ufficio, la memoria aggiunta di parte attrice, la documentazione allegata e presente in atti. A seguito di tale disamina il Collegio è pervenuto alla decisione di accogliere il ricorso in quanto la necessaria chiamata in causa del terzo, AGE di competenza, è stata preclusa dalla tardività della costituzione in giudizio di parte resistente , che non ha consentito il tempestivo intervento. In mancanza quindi della documentazione inerente gli atti prodromici alla cartella impugnata la Corte accoglie il ricorso. Per quanto concerne le spese di lite il Collegio decide per la integrale compensazione tra le parti in causa , tenuto conto della peculiarità del caso e della attività delle parti istanti. Pertanto,

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.

Il relatore

Il presidente